



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE
STRUTTURE COMUNALI DESTINATE
ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
ED ALLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/03/2017

Indice

<i>ART. 1 Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>ART. 2 Matrimoni Civili</i>	3
<i>ART. 3 Unioni Civili</i>	3
<i>ART. 4 Servizi Aggiuntivi nei matrimoni e nelle unioni civili</i>	3
<i>ART. 5 Orario della celebrazione dei matrimoni e delle Unioni civili</i>	4
<i>ART. 6 Celebrazione di matrimoni o Costituzioni di Unioni Civili</i>	4
<i>ART. 7 Organizzazione del Servizio</i>	4
<i>ART. 8 Allestimento della sala e/o degli spazi utilizzati</i>	5
<i>ART. 9 Casi non previsti dal presente regolamento</i>	6
<i>ART. 10 Entrata in vigore</i>	6

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI
DESTINATE ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
ED ALLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili con servizi aggiuntivi rispetto a quanto debba essere assicurato in modo gratuito secondo le previsioni del codice civile e delle altre norme di stato civile.

Art. 2 – Matrimoni Civili

1. I matrimoni civili ricevuti dall'ufficiale dello stato civile sono celebrati di norma nel Palazzo Municipale, nella Sala destinata alle riunioni del Consiglio o nell'Ufficio del Sindaco. Possono essere celebrati, ove le circostanze lo richiedano, anche in altro locale del Palazzo.
2. La cerimonia che si svolge secondo le fasi essenzialmente previste dal Codice Civile e dal Regolamento dello Stato Civile, nel Palazzo Comunale è gratuita se almeno uno dei due nubendi è residente.
3. Il Comune può prevedere servizi aggiuntivi che, se richiesti dagli interessati, sono a titolo oneroso.

Art. 3 – Unioni Civili

1. Le unioni civili sono costituite dinanzi all'ufficiale dello stato civile di norma nel Palazzo Municipale, nella Sala destinata alle riunioni del Consiglio o nell'Ufficio del Sindaco. Possono essere costituite, ove le circostanze lo richiedano, anche in altro locale del Palazzo.
2. La costituzione delle stesse che si svolge secondo le fasi essenzialmente previste dalla Legge 20-05-2016, n. 76 e dal Regolamento dello Stato Civile così come modificato dal D.lgs 19-01.2017 n. 5, nel Palazzo Comunale ed almeno una delle due parti richiedenti è residente, è gratuita.
3. Il Comune può prevedere servizi aggiuntivi che, se richiesti dagli interessati, sono a titolo oneroso.

Art. 4 – Servizi aggiuntivi nei matrimoni civili e nelle unioni civili

1. Sono servizi aggiuntivi:
 - a) La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili in luoghi diversi dal Palazzo Comunale, che costituiscono "casa comunale" ai sensi del codice civile e delle circolari applicative e specificatamente per il Comune di Montecatini Val di Cecina, matrimoni celebrati ed unioni civili costituite al **Pozzo Alfredo** ed all'interno della **Sala Calderai**.

- b) Il matrimonio e l'unione civile per delega quando rispettivamente nessuno dei nubendi o nessuna delle parti dell'unione siano residenti in questo Comune oppure quando siano nubendi o parti dell'unione civile stranieri non residenti né dimoranti in Italia;
2. La Giunta con apposita delibera stabilirà i corrispettivi dovuti a titolo di rimborso spese, tenendo conto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - Orario della celebrazione di matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili

- 1 Le fasce orarie in cui celebrare matrimoni o costituire unioni civili sono le seguenti: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30. Sono esclusi a priori i seguenti giorni: 1° e 6 gennaio; il 3 febbraio (Festa del Patrono); il sabato, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 Aprile; il 1° Maggio; il 2 giugno; il 15 Agosto; 9 settembre (Fiera Paesana); il 1° novembre; l'8, il 24, 25, 26, 31 dicembre.
- 2 In un giorno viene celebrato un solo matrimonio o costituita una sola unione civile;
- 3 Le limitazioni di questo articolo non si applicano in caso di matrimonio o unione civile in imminente pericolo di vita.

Art. 6- Celebrazione di matrimoni o Costituzioni di Unioni Civili al Pozzo Alfredo

1. Il Pozzo Alfredo può essere destinato alla celebrazione di matrimoni ed alla costituzione di unioni civili solo dal 01 marzo al 30 novembre di ogni anno.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione dell'unione civile è l'Ufficio Servizi Demografici;
2. La visita alle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 30 (trenta) giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione di matrimonio o la data stabilita dai richiedenti per la costituzione dell'unione civile: la prenotazione si ritiene confermata solo al momento della registrazione al protocollo della relativa richiesta.
4. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma eventualmente dovuta dovrà essere presentata all'ufficio competente almeno 15 (quindici) giorni precedenti la data di celebrazione del matrimonio o la data fissata per la costituzione dell'unione civile: il mancato pagamento entro i termini di cui sopra comporterà l'annullamento della prenotazione.
5. Il pagamento di quanto dovuto può avvenire:

- ✓ con versamento su c/c postale dedicato;
 - ✓ con bonifico bancario
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme corrisposte; nessun rimborso spetta qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
 7. La prenotazione delle sale per i matrimoni e per la costituzione dell'unione civile può avere luogo se la sala stessa non sia già stata prenotata. Una volta effettuata la prenotazione per il matrimonio o per l'unione civile, queste hanno priorità rispetto a richieste di utilizzo successive.
 8. La presenza di mostre o esposizioni d'arte nelle sale adibite anche alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili non è d'ostacolo allo svolgimento della celebrazione o della costituzione;
 9. I cittadini che hanno richiesto le sale per le celebrazioni di matrimonio o per la costituzione dell'unione, sono comunque responsabili per eventuali danni arrecati alle strutture o ai beni presenti nelle sale.

Art. 8 – Allestimento della sala e/o degli spazi utilizzati

1. Le sale prenotate rimangono a disposizione dei richiedenti per **un'ora** durante la quale, oltre alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile, gli sposi o le parti dell'unione, possono farsi le fotografie ed intrattenere gli invitati.
2. I richiedenti possono a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia dovranno essere **tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti**; in caso di mancato rispetto di tale disposizione, verrà addebitata ai richiedenti la somma di € 250,00= a titolo di rimborso spese per il personale comunale che dovrà essere a ciò destinato.
3. Le sale e gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi..
4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei collocati dai richiedenti.
5. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. I diritti SIAE, qualora dovuti, si intendono a carico dei richiedenti ed il Comune pertanto è sollevato da ogni responsabilità in merito all'assolvimento del pagamento degli oneri.
6. E' consentita la possibilità, se richiesta, di effettuare un brindisi beneaugurante a cura dei richiedenti;
7. Le richieste di eventuali visite alle strutture dell'area mineraria compreso l'interno del Pozzo Alfredo, devono essere concordate, privatamente, tra i richiedenti e la

Società e/o Cooperativa che al momento delle richieste gestisce, per conto del Comune, tali servizi, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito a ciò.

8. E' fatto divieto di gettare agli sposi riso, confetti, coriandoli o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporczia nella sale o negli spazi utilizzati.

Qualora venga trasgredita detta disposizione, sarà addebitata al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6 la somma di € 150,00= a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Art. 9 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - il codice Civile;
 - il DPR 03.11.2000, n. 396;
 - L.20.05.2016, n. 76
 - D.lgs 19.01.2017, n. 5
 - il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - lo Statuto Comunale

Art. 10 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.